



D.L. 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

A.S. 1018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1018
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	29
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge n. 4/2019, introduce, al Capo I (articoli da 1 a 13), una nuova misura di contrasto alla povertà, il **reddito di cittadinanza**, che, in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età superiore a 67 anni, assume la denominazione di pensione di cittadinanza.

Con riferimento agli aspetti principali della misura, e rinviando per un'analisi completa al [dossier - schede di lettura](#), **l'articolo 2** stabilisce i requisiti per l'accesso alla misura: tra questi si ricorda il possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea o la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, unitamente alla residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Dal punto di vista reddituale, è richiesto un valore ISEE per il nucleo familiare inferiore a 9.360 euro annui. Inoltre per avere accesso al reddito, il richiedente non deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc nonché di navi e imbarcazioni da diporto.

L'articolo 3 prevede che il reddito di cittadinanza consista in un'integrazione del reddito fino alla soglia di 6.000 euro annui per un singolo; in ogni caso l'importo annuo non può superare i 9.360 euro annui e non può essere inferiore a 480 euro annui; il reddito non può essere inoltre erogato per un periodo continuativo superiore ai diciotto mesi.

L'articolo 4 stabilisce inoltre che l'erogazione reddito sia subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un Patto per il lavoro e di un Patto per l'inclusione sociale; i due patti comportano obblighi precisi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione di progetti comunali nei settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. **L'articolo 5** precisa che il reddito sarà erogato attraverso un'apposita carta acquisti predisposta da "Poste italiane Spa".

L'articolo 7 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il Capo II (articoli da 14 a 26) reca disposizioni in materia previdenziale.

Con riferimento, anche in questo, caso, alle disposizioni principali (per un'analisi completa si rinvia al [dossier-schede di lettura](#)), si segnala che **l'articolo 14** introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata, in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta **quota 100**). Alla disposizione è collegato **l'articolo 23** che prevede che, per chi utilizzi quota 100, la corresponsione dei trattamenti di fine servizio decorra dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato; in attesa dell'erogazione i lavoratori oggetto della norma possono ricevere una somma pari all'indennità di fine servizio mediante un finanziamento bancario agevolato nell'importo massimo di 30.000 euro, finanziamento da restituire integralmente a valere sull'indennità una volta erogata. Inoltre, **l'articolo 24** riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a

50.000 euro.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato per le donne (cosiddetta opzione donna). Più specificamente si prevede che il diritto al trattamento pensionistico secondo le regole del calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, in luogo del 31 dicembre 2015, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 prevede il blocco dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cd. lavoratori precoci.

L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cd. APE sociale.

L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del Capo I in materia di reddito di cittadinanza appaiono riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione). Assumono inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione: in tal senso si veda la sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (art. 117, quarto comma).

Alla luce di questo intreccio di competenze, emerge pertanto l'esigenza di individuare adeguate procedure concertative con le Regioni.

In proposito il provvedimento prevede:

- al comma 3 dell'articolo 4 il rinvio ad un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata per la definizione dei principi e criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza;
- al comma 7 dell'articolo 4, la previsione della necessità di un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro;
- al comma 2 dell'articolo 8 il rinvio ad accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni per l'individuazione di standard di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Al riguardo, andrebbe comunque approfondita la possibilità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle regioni.

In particolare, potrebbe essere opportuno approfondire se siano necessarie forme di coinvolgimento delle regioni:

- al comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per l'individuazione delle modalità di presentazione della richiesta del Reddito di cittadinanza;
- al comma 1 dell'articolo 6 che prevede l'adozione del piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale.

Andrebbe inoltre approfondita la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 12 a favore di ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali.

Le disposizioni del Capo II sono invece riconducibili alla materia, di esclusiva competenza statale, attinente alla previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lett. o).

Senato: Nota breve n.44

Camera: Nota Questioni regionali n. 3

11 febbraio 2019

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni